Roberto Orlandi, Avvocato
Claudio Orlandi, Avvocato
Marzia Passerini, Avvocato
Maurizio Orlandi, Dottore Commercialista
Marcello Orlandi, Dottore Commercialista
Roberto Orlandi, Dottore Commercialista
Marco Orlandi, Dottore Commercialista
Paolo Piccinno, Dottore Commercialista
Stefano Orlandi, Dottore
Mauro Santini, Dottore
Vincenzo Baraldi, Dottore

Milano, 4 maggio 2017

CIRCOLARE N. 7/2017

NUOVE REGOLE SULLA MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI MOD. F24 IN CASO DI COMPENSAZIONE DI CREDITI TRIBUTARI DI QUALSIASI NATURA (IVA – II.DD – IMPOSTE LOCALI)

A partire dall'appena trascorso 24 aprile le **deleghe F24** per il pagamento di imposte e contributi dei **titolari di partita IVA**, contenenti crediti in compensazione relativi a IVA, IRAP, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, ritenute alla fonte e crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, non potranno più essere presentate presso gli Istituti bancari e postali **neanche** con l'utilizzo del servizio **home banking** (servizi bancari con accesso da internet).
Tale preclusione si riferisce anche alle deleghe con saldo diverso da zero e dunque con importi da pagare (fino ad ora era consentito, anche in caso di compensazione, pagare con home banking i Mod. F24 con saldo a debito).

In pratica la presenza all'interno di un Mod. F24 di crediti in compensazione obbliga il contribuente ad avvalersi esclusivamente dei servizi dell'Agenzia delle Entrate.
A partire dal 24 aprile 2017, quindi, gli unici canali consentiti per presentare i Mod. 24 saranno:

- ✓ i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate Entratel o Fisconline. Occorre essere utenti abilitati ai canali e possedere un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane;
- ✓ un professionista o un altro soggetto abilitato quale intermediario dell'Agenzia delle Entrate.

I contribuenti dovranno dunque organizzarsi in tal senso per evitare di arrivare impreparati alla scadenza del prossimo 16 maggio (quando sono in scadenza i pagamenti di IVA, contributi previdenziali INPS, INAIL, ritenute fiscali ed altro ancora).

Relativamente alla tipologia dei crediti in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, per i quali è necessario l'utilizzo delle dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la disposizione prevede che si tratta esclusivamente dei seguenti crediti:

- IVA;
- imposte sui redditi e relative addizionali;
- ritenute alla fonte;
- imposte sostitutive delle imposte sul reddito;

- imposta regionale sulle attività produttive;
- crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

CREDITI ESCLUSI DA DETTA PROCEDURA

Si ritiene che tra i crediti in compensazione soggetti a tale procedura non rientrino quelli relativi al cd. bonus 80 euro previsto dall'articolo 1 del D.L. n. 66/2014, anticipato dai datori di lavoro quali sostituti di imposta ai titolari di lavoro dipendente ed assimilato aventi diritto.

Il bonus, infatti, non risulta tra quelli indicati dal citato articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Il suddetto credito presenta caratteristiche di specialità rispetto agli altri crediti di imposta, in quanto il sostituto di imposta svolge un'attività di erogazione del bonus per conto dell'Agenzia delle Entrate.

Analoga esclusione si ritiene debba riguardare anche la compensazione dei rimborsi da assistenza fiscale dei sostituti di imposta che, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2014, dal 2015, devono essere effettuate mensilmente in compensazione con le modalità di cui all'art. 17 del d. lgs. n. 241 del 1997. Infatti, si tratta di compensazioni per le quali è cambiata la modalità di recupero delle somme anticipate dai sostituti di imposta, i quali hanno effettuato un rimborso per conto dell'Amministrazione finanziaria nell'ambito dell'attività di assistenza fiscale. Anche tali tipologie di compensazioni assumono carattere di specialità.

Il Legislatore le ha, difatti, escluse anche dal limite massimo di compensazione, attualmente fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare. Per tale motivo, l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014 ha previsto l'esclusione dall'obbligo di apposizione del visto di conformità, salvo che l'eccedenza della dichiarazione sia riportata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 per compensare i pagamenti di importi diversi dalle ritenute, dovuti nell'anno successivo.

PROSPETTO RIASSUNTIVO:

SOGGETTI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE MOD. F24	F24 a saldo zero CON compensazione di credito	F24 a saldo positivo CON compensazione di credito	F24 a saldo positivo SENZA compensazione di credito
Titolari di partita IVA	o HOME BANKING	NO	NO	SI
	o Entratel o Fisconline	SI	SI	SI
	o Professionista abilitato	SI	SI	SI
	o in Forma cartacea	NO	NO	NO
Privati	o HOME BANKING	NO	NO	SI
	o Entratel o Fisconline	SI	SI	SI
	o Professionista abilitato	SI	SI	SI
	o in Forma cartacea	NO	NO	SI

Le modifiche previste dall'articolo 3 del D.L. n. 50/2017, in vigore dal 24 aprile scorso, hanno la finalità di contrastare gli abusi e le frodi registrate dall'Agenzia delle Entrate in materia di compensazioni.
Tuttavia queste ulteriori incombenze rischiano di creare grossi disagi ai contribuenti che si troveranno ad affrontare gravosi adempimenti ed oneri e dovranno necessariamente o munirsi di apposite credenziali presso l'Agenzia delle Entrate o rivolgersi ai soggetti abilitati per l'invio dei suddetti Mod. F24.

Lo Studio resta a completa disposizione per qualsiasi chiarimento al riguardo.

I migliori saluti.

Studio Associato Orlandi